



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale



PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 46 DEL 09-07-2026

UFFICIO: PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ASSESSORATO: BILANCIO E SERVIZI
BILANCIO

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193, COMMA 2 DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25.07.2025 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 22.12.2025 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 08.01.2026 avente ad oggetto: "*Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG contabile) 2026-2028 ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 175 del Tuel.*" e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 05.02.2026 con la quale è stato approvato il PIAO - Piano integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.04.2026 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2025, ex art. 227 e 151, comma 6, D. Lgs n. 267/2000;

VISTI

- il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del d. lgs. n. 118/11 ed il principio contabile concernente la Contabilità Finanziaria, allegato n. 4/2 del d. lgs. n.118/11;
- il principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d. lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- l'art. 175, comma 8, del d. lgs. n. 167/2000, come modificato dal d. lgs. n. 126/2014, il quale prevede che: "*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun*

anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

- *l'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo";*

DATO ATTO che l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, dispone che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RITENUTO di dover meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio desumibile dal postulato di bilancio ad esso dedicato che testualmente recita: "[...] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata [...]";

RILEVATO che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che "*[...] l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione [...]*" giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al richiamato articolo 193;

VISTA la nota prot. n. 48219/2026 con la quale è stato richiesto ai Dirigenti delle competenti Aree di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

DATO ATTO delle attestazioni trasmesse dai Dirigenti, ciascuno per quanto di propria competenza, in riscontro alla nota prot. n. 48219/2026, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, per quanto concerne:

1. **Equilibri di bilancio:** tutti gli equilibri di bilancio risultano rispettati e l'andamento della gestione garantisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
2. **Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio:** da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stata rilevata l'esistenza di potenziali debiti fuori bilancio da riconoscersi da parte del Consiglio comunale. I debiti fuori bilancio attestati trovano idonea copertura nei Fondi accantonati a Rendiconto 2025;
3. **Ripiano disavanzo di amministrazione:** con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 19.05.2022, in occasione dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, si è provveduto a ristabilire le modalità di rientro del disavanzo maturato in occasione dell'esercizio finanziario 2019. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.04.2026 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025, dalla quale non è emerso un nuovo disavanzo da ripianare. Dalla data di approvazione del rendiconto non si evidenziano presupposti per un nuovo disavanzo. L'Ente ha liberato la quota di rientro per l'esercizio 2026, nel rispetto di quanto accertato a chiusura della gestione 2025;

CONSIDERATO che in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo i seguenti principi:

- commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità;
- ponderare l'assunzione di nuovo debito, dato l'onere finanziario discendente, in relazione alla sostenibilità di medio termine delle poste finanziarie positive atte a farvi fronte, poiché il nuovo debito produce importanti ricadute contenitive della capacità di spesa corrente generandone un maggior livello di irrigidimento;
- analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelare l'ente, da un lato, con appositi accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall'altro massimizzandone l'incasso ove possibile;

- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ha adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le ulteriori necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre;

VERIFICATO che:

- per quanto riguarda la **gestione dei residui**, i rischi in merito alla loro riscossione sono coperti da una corretta quantificazione del FCDE mentre in merito al loro pagamento non sussistono rischi in termini di liquidità;
- la **gestione di competenza**, si evidenzia una situazione di equilibrio;
- la **gestione di cassa**, si trova in equilibrio e consente il conseguimento di fondo di cassa non negativo;
- lo stanziamento del **Fondo crediti di dubbia esigibilità**, è commisurato a norma di legge alla prevedibile riscossione delle entrate. Dalla chiusura dell'ultimo esercizio finanziario, l'Ente ha registrato una riduzione potenziale del fondo per l'importo di € 1.659.536,18, calcolato tenendo conto dei residui riscossi;

RITENUTO opportuno e necessario

- apportare al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 le variazioni funzionali a garantire l'assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri, come da allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- procedere con l'assestamento generale del bilancio per il triennio 2026/2028 e contestualmente procedere al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche nel principio della programmazione allegato 4/1 al d. lgs. n. 118/2011 punto 4.2. lett. g);
- di provvedere contestualmente all'aggiornamento degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi della sezione operativa – prima parte del DUP 2026/2028;

RILEVATO che

- il Fondo di riserva non richiede variazioni rispetto alle previsioni di bilancio, sulla base delle informazioni in possesso;
- il Fondo di riserva di cassa risulta adeguato alle necessità potenziali dell'Ente;
- il Fondo Crediti di Dubbia e Difficile esazione è stato adeguato alle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, parte entrata, e lo stesso risulta congruo a quanto previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 (Tuel);

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria allegato alla presente deliberazione;

VISTO:

il d. lgs. n. 267/2000;

il d. lgs. n. 118/2011;

lo Statuto comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

Per le premesse su esposte e che debbono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte:

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE l'assestamento generale del bilancio per il triennio 2026/2028 e di apportare pertanto, in attuazione dell'art. 175, comma 8, del Tuel, le variazioni di bilancio funzionali anche a garantire gli equilibri di bilancio, analiticamente indicate nei prospetti allegati alla presente quale parti integrante e sostanziale;

2. DI ATTESTARE la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 e come altresì indicato anche nel principio della programmazione allegato 4/1 al d. lgs. n. 118/2011 punto 4.2. lett. g), come da prospetto riepilogativo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO delle seguenti condizioni verificate:

CONTROLLO VERIFICATO	RILIEVI
EQUILIBRI DI BILANCIO	Tutti gli equilibri di bilancio risultano rispettati e l'andamento della gestione garantisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
DEBITI FUORI BILANCIO	Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stata rilevata l'esistenza di potenziali debiti fuori bilancio da riconoscersi da parte del Consiglio comunale. I debiti fuori bilancio attestati trovano idonea copertura nei Fondi accantonati a Rendiconto 2025.
RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 19.05.2022, in occasione dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, si è provveduto a ristabilire le modalità di rientro del disavanzo maturato in occasione dell'esercizio finanziario 2019. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.04.2026 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025, dalla quale non è emerso un nuovo disavanzo da ripianare. Dalla data di approvazione del rendiconto non si evidenziano presupposti per un nuovo disavanzo. L'Ente ha liberato la quota di rientro per l'esercizio 2026, nel rispetto di quanto accertato a chiusura della gestione 2025.
GESTIONE DEI RESIDUI	I rischi in merito alla loro riscossione sono coperti da una corretta quantificazione del FCDE mentre in merito al loro pagamento non sussistono rischi in termini di liquidità.
GESTIONE DI CASSA	La cassa si trova in equilibrio e consente il conseguimento di fondo di cassa non negativo a norma di legge.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	Il Fondo è quantificato a norma di legge, tenendo conto della prevedibile riscossione delle entrate. Dalla chiusura dell'ultimo esercizio finanziario, l'Ente ha registrato una riduzione

	potenziale del fondo per l'importo di € 1.659.536,18, calcolato tenendo conto dei residui riscossi.
FONDO DI RISERVA	Il Fondo non richiede variazioni rispetto alle previsioni di bilancio, sulla base delle informazioni in possesso.
FONDO DI RISERVA DI CASSA	Il Fondo risulta adeguato alle necessità potenziali dell'Ente.

4. DI DARE ATTO che, in conseguenza dell'adozione della presente variazione di assestamento generale, sono contestualmente aggiornati gli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi della sezione operativa – prima parte del DUP 2026/2028;

5. DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2026, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d. lgs. n. 267/2000;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere nel rispetto dei termini prescritti dalla norma, il Consiglio comunale

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.